REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **MILANO** SEZIONE **20**

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | CENTURELLI | LIVIA | Presidente |
| ☐ | SALVO | MICHELE | Relatore |
| ☐ | INNOCENTI | GIOVANNI | Giudice |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n.
  depositato il

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° DIN.ESPR. PROT.
  contro:

**proposto dai ricorrenti:**

**difeso da:**

**difeso da:**

**difeso da:**

**difeso da:**

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

29/11/2017 ore 15:00

N° 435/18

PRONUNCIATA IL:

29/11/17

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

31/1/18

Il Segretario

LEGGI Ricerca e Studio

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

29/11/2017 ore 15:00

(segue)

Uso Ricerca e Studio

R.G.R.

*SVOLGIMENTO DEL PROCESSO*

*Con ricorso depositato il la società rappresentata e difesa dalla , e , impugnava il diniego al rimborso IVA, emesso dalla DR della Lombardia prot. , anno per l'importo di euro 37.804,00, istanza presentata il*

*La ricorrente premette che, è una società facente parte di un gruppo multinazionale operante in diversi ambiti del settore sanitario, tra i clienti della ricorrente, vi sono numerosi Enti Pubblici, in relazione alla vendita nei confronti degli Enti Pubblici, la società ha applicato ai fini IVA, sino al il regime di cui all'art. 6 DPR 633/72 (c.d. Iva ad esigibilità differita). In diverse occasioni accade che gli Enti Pubblici, provvedono al pagamento parziale della fattura, determinando la parziale esigibilità della corrispondente IVA, la ricorrente annotava correttamente la parte di IVA divenuta esigibile, versata all'erario, nelle liquidazioni periodiche. Tuttavia a causa di un malfunzionamento del sistema contabile, al momento del pagamento del saldo, il precedente pagamento parziale e la corrispondente IVA già liquidata non venivano conteggiate. Veniva così erroneamente annotata nel registro IVA ad esigibilità differita l'intero corrispettivo della fattura, senza scomputo dell'IVA relativo al parziale pagamento della fattura, con conseguente "duplicazione" degli importi liquidati e versati. Ribadisce la correttezza del proprio operato, l'errore è generato dal sistema contabile informatico.*

*Ritiene inapplicabile, nel caso di specie, il termine di decadenza biennale, art 21 c 2 Dlgs 546/92, trattandosi di indebito tributario.*

*Eccepisce la illegittimità dell'atto impugnato, per violazione e falsa applicazione del disposto combinato dell'art 2033 cc, e dell'art 2 comma 8 del DPR 322/98, nonché per violazione dei principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 costituz.). Ritiene applicabile la prescrizione ordinaria 2946 cc.*

*In ogni caso, per giurisprudenza consolidata la dichiarazione è emendabile in presenza di errori, anche in sede contenziosa, con riconoscimento al rimborso delle somme erroneamente versate in eccesso.*

*Conclude, per l'annullamento dell'atto impugnato e voler riconoscere il rimborso IVA richiesto.*

*La DR della Lombardia ritualmente costituitasi, resiste alle censure di parte ricorrente e conclude per il rigetto del ricorso. Sottolinea, che il termine di*



Uso Ricerca e Studio

*decadenza da applicare è quello biennale, art 21 Dlgs 546/92, e non quello previsto dall'art 2033 c.c., indebito oggettivo di diritto comune, poiché il primo è in linea di principio idoneo a consentire a qualsiasi soggetto diligente di far valere il diritto attribuitogli dalla legge tributaria di ottenere la restituzione di quanto erroneamente versato. Trattandosi dell'anno d'imposta la dichiarazione integrativa andava presentata entro il*

*Con memoria depositata il , la ricorrente sottolinea l'intervenuta modifica legislativa, in tema di emendabilità della dichiarazione, infatti l'art 5 comma 1, lett.b) DL 193/16 ha modificato il comma 6 dell'art 8 DPR 322/1998, introducendo nel citato art. 8, i commi da 6 bis a 6 quinquies, abrogando contestualmente il rinvio all'art. 2 commi 8 e 8 bis DPR 322/1998. La citata norma ha introdotto la facoltà di emendare la dichiarazione, in presenza di errori entro il termine previsto per l'accertamento art. 57 DPR 633/72, norma, di carattere interpretativo, con valenza retroattiva, chiede che la "Commissione stabilisca in questa sede contenziosa l'avvenuta correzione degli errori contenuti nella dichiarazione IVA anno d'imposta accertando il credito di euro 37.804 e disponendo il rimborso del citato credito pagato ingiustamente, nel resto, si riporta al ricorso introduttivo, ribadisce l'inapplicabilità dell'art. 21 Dlgs 546/92.*

*All'odierna pubblica udienza sono presenti le parti.*

*Il difensore della ricorrente si riporta al ricorso insiste per l'accoglimento.*

*Il rappresentante della si riporta ai propri atti e conclude per la conferma dell'atto impugnato.*

*MOTIVI DELLA DECISIONE*

*Il collegio esaminati gli atti, osserva quanto segue.*

*La ricorrente, in data a seguito di riscontrati errori, ritenendo di aver versato una maggiore IVA per l'anno , richiedeva il rimborso per indebito oggettivo.*

*La D.R. Lombardia, con provvedimento del , non accoglieva la domanda, non trovando applicazione l'art 2033 c.c., bensì l'art 21 Dlgs 546/92, decadenza biennale.*

*Alla luce di tali fatti, la materia del contendere, riguarda, ed, è limitata alla "domanda di rimborso ed alle motivazioni del rigetto dell'atto impugnato", non possono essere introdotti fatti modificativi e novativi all'atto impugnato risultando queste ultime inammissibili.*

*Il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, rigidamente delimitate*

*dalla nascita del rapporto processuale tributario, da ciò ne consegue che, i nuovi motivi/fatti sollevate nella costituzione in giudizio, risultano inammissibili, perché comportano l'esame di una nuova "causa petendi", sicchè, il giudice tributario non può estendere la propria indagine all'esame di circostanze nuove ed estranee a quelle originariamente invocate, "istanza di rimborso e rigetto". (cass. sent. n° 27065/08, sent. n°7927/16, nel caso di specie, nuova domanda , "emendare la dichiarazione".*

*In ogni caso, "il principio della generale e illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze" (cass. sent. ss.uu n° 13378/16 in motiv. e ord. n° 27221/16 in motiv.).*

*Non sussiste indebito oggettivo con prescrizione decennale ben potendo la ricorrente chiedere il rimborso nel termine biennale, (cass. sent n° 526/07).*

*Il giudice di legittimità, ha ripetutamente statuito che "nel caso in cui il contribuente abbia versato l'imposta non dovuta, il termine entro il quale va avanzata la richiesta di rimborso è quello biennale, art 21 c.2 Dlgs. 546/92 e decorre dal momento in cui è stato effettuato il versamento, in quanto l'errore in cui il contribuente è incorso legittima l'immediato esercizio del diritto al rimborso, non ostandovi preclusione alcuna (cass. sent. n° 3593/16, ord.n° 27221/16). Sempre in materia di IVA, in assenza di disposizioni specifiche si applica la norma di natura residuale di cui all'art 21 Dlgs. 546/92, secondo la quale " la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione", e decorre dal momento in cui è stato effettuato il versamento, in quanto l'errore in cui il contribuente è incorso legittima l'immediato esercizio del diritto al rimborso, non ostandovi preclusione alcuna (cass.sent.n 12447/11, sent. n° 13980/16).*

*Alla luce di quanto sopra, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato.*

*La peculiarità della fattispecie trattata, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.*

*P.Q.M.*

*La Commissione rigetta il ricorso, spese di giudizio compensate.*

*Milano, lì 29/11/2017*

*Il Giudice estensore* *Il Presidente*

*(dott. Michele Salvo)* *(dott.ssa Livia Centurelli)*



Uso Ricerca e Studio